



diritto & religioni

Semestrale
Anno III - n. 1-2008
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

5

 **LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno II - n. 1-2008
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

del can.18, interpretata restrittivamente (Ingoglia).

All'interno dell'istruttoria grande rilevanza rivestono indubbiamente le dichiarazioni delle parti in causa, cioè dei coniugi: a tale prova il legislatore ha riconosciuto una sorta di superiorità morale nei confronti degli altri strumenti probatori, come dimostra la circostanza che il titolo del Codice latino destinato all'esame dei singoli mezzi istruttori si apra proprio con la trattazione delle *partium declarationes*. In tal modo è stata attribuita loro la natura di prova piena, superando l'impostazione tradizionale che vedeva in esse dei meri *adminicula*. La *Dignitas connubii* ha chiarito, al riguardo, che a siffatte dichiarazioni può essere attribuita la qualifica di confessioni anche qualora esse non contraddicano l'assunto sostenuto dalla parte, ma anzi lo suffraghino (art.179§2): ciò in deroga a quanto stabilito dal can.1535. Resta fermo, comunque, il principio in base al quale, affinché alle *partium declarationes* sia attribuito valore di prova piena, è necessario che esse siano confermate da altri elementi (Arroba Conde).

All'istituto della perenzione è dedicato un contributo volto ad evidenziare le peculiarità che lo distinguono dalla rinuncia all'azione, dalla sospensione del processo, dalla prescrizione del diritto. Si sottolinea come la perenzione, secondo quanto disposto dal can.1521 del *Codex Iuris Canonici* latino, produca il proprio effetto *ipso iure*, eventualmente anche contro la volontà delle parti e dello stesso giudice, il quale non gode di alcuna discrezionalità. La *peremptio* è diretta, infatti, a sanzionare la condotta negligente delle parti: conseguentemente, nessuna attività processuale posta in essere dal collegio giudicante potrebbe impedirle. Non va dimenticato, però, commenta l'indirizzo in esame, che nell'ambito del processo di nullità matrimoniale, caratterizzato, è risaputo, dalla inapplicabilità dell'istituto del giu-

dicato, la giurisprudenza rotale applica la perenzione con grande flessibilità: ciò soprattutto nell'ipotesi di un giudizio di appello promosso tardivamente, oppure tardivamente proseguito (Schöch).

Il volume in esame appare, per la varietà e profondità degli studi in esso contenuti – varietà e profondità che abbiamo cercato di illustrare in queste brevi considerazioni –, di grande interesse. L'attenzione della generalità dei contributi sia verso l'elaborazione dottrinale, sia verso la prassi giurisprudenziale fa sì che la lettura dell'opera risulti estremamente stimolante e suggestiva non solo per gli studiosi dell'ordinamento canonico, ma anche per gli operatori dei tribunali ecclesiastici: spunti ricostruttivi e riflessioni di ordine pragmatico si fondono insieme in una felice sintesi di *scientia* ed *ars*.

Pietro Lo Iacono

Le fabbricerie. Diritto, cultura, religione.
– *Atti della Giornata di studio*, a cura di
Josè Ignacio Alonso Pérez, Bologna, B
nomia University Press, 2007, pp. 169.

Il testo in esame racchiude gli interventi effettuati da docenti universitari, rappresentanti della Chiesa e delle istituzioni in occasione della Giornata di Studio organizzata presso la Prefettura di Ravenna il 10 dicembre 2005, avente quale titolo appunto «*Le fabbricerie. Diritto, cultura e religione*». L'opera si apre con una introduzione (pp. 7-9) di Bruno Scalini il quale sottolinea che «...*se alcuni anni fa le fabbricerie sembravano un istituto superato... la crescita di richieste di finanziamento e di disponibilità di aree per la costruzione di edifici di culto utilizzabili dai nuovi culti e comunque da quelli diversi dal culto cattolico, ripropone il problema giuridico di disporre di uno strumento attraverso il quale lo Stato possa controllare la destinazione al culto e l'effettiva utilizzazione delle risorse allo scopo*

per il quale sono state da esso corrisposte». Da questa premessa parte appunto la riflessione di coloro che intervennero alla Giornata di studio.

Dopo una breve introduzione di S.E. Mons. Giuseppe Verucchi (Arcivescovo metropolitano di Ravenna-Cervia) e i saluti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Prefettura di Ravenna, dell'Arcidiocesi di Ravenna-Cervia, del Presidente della Provincia di Ravenna, del Vicesindaco di Ravenna, del Presidente della facoltà di Giurisprudenza di Bologna nonché i ringraziamenti (pp. 11-24), il Prefetto di Ravenna svolge una relazione, «*Storia e sviluppo normativo della fabbricerie*», che intende fornire alcuni brevi riferimenti storici per meglio inquadrare l'istituto in esame e segnalare lo sviluppo della disciplina. Dalla *Fabrica Ecclesiae* fin all'ordinamento concordatario, passando attraverso l'epoca rinascimentale e quella preconcordataria, (nella quale, come è noto, si ebbero tre differenti tipi di fabbricerie «*la fondazione staccata dalla chiesa... l'ente che, assorbendo la personalità giuridica della chiesa parrocchiale e la rappresentanza di quest'ultima, costituiva un organismo a sé stante... Un organo amministrativo della chiesa che era l'effettiva titolare del patrimonio ecclesiastico*») fino a giungere alla disciplina di cui alla legge n. 848/29. Tale legge, per l'A., ebbe il merito di unificare la definizione legislativa «*tutte le amministrazioni le quali... provvedono, in forza delle disposizioni vigenti, all'amministrazione dei beni delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici...*», ma non risolse il problema della natura giuridica delle fabbricerie né ciò avvenne ad opera del r.d. n. 2262/29 o con l'avvento del Concordato del 1984 e del successivo regolamento, i quali sembrarono limitarsi «*a prendere atto della tendenza alla scomparsa delle fabbricerie*» (p. 29). La trattazione continua con un cenno alla pronuncia del Consiglio di Stato del 2000 – con la quale fu escluso che le

fabbricerie potessero essere considerate enti pubblici e fu precisato che le stesse avrebbero potuto rientrare nella tipologia delle ONLUS –, per poi proseguire con un'elencazione delle fonti normative attualmente in vigore e, dopo aver esaminato i caratteri, la composizione, i controlli statali nonché le ipotesi di soppressione delle fabbricerie, con l'elenco delle fabbricerie tuttora in essere. Infine l'A. conclude il suo intervento ponendo l'accento sull'impossibilità di risolvere la questione della natura giuridica delle fabbricerie con le conseguenti difficoltà sul piano pratico.

Il secondo intervento, dal titolo *Le Fabbricerie nella legislazione concordataria*, letto da Mons. Mauro Rivella, Direttore dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della CEI, individua le fonti normative che disciplinano la materia e pone una serie di interrogativi circa la possibilità di costituire nuove fabbricerie, se le stesse siano enti pubblici o ecclesiastici ed ancora se possano essere ONLUS. Al primo punto l'A. dà una risposta negativa in considerazione della normativa codiciale e per il fatto che è inconcepibile oggi immaginare l'esistenza di «*enti a dispetto della Chiesa*» (p. 38). Ricordando poi tanto il parere espresso dal Ministro guardasigilli Rocco quando presentò alla camera dei Deputati la legge 848/1929 («*le fabbricerie... ormai non devono essere considerate se non organismi amministrativi della chiesa, considerata essa stessa come persona giuridica*»), quanto quello opposto del relatore della Commissione speciale della camera dei Deputati, Solmi («*Il Concordato riconosce la personalità giuridica a tutte le chiese pubbliche aperte al culto. In conseguenza le fabbricerie, pur mantenendo personalità giuridica, sono considerate come organi amministrativi della chiesa*»), conclude affermando che «*al presente, possiamo dire che la questione è pacificamente chiusa, non solo perché fin dal 1932 fu riconosciuta la personalità giuridica alla*

Veneranda Arca di Sant'Antonio di Padova, ma soprattutto perché l'art. 41 del D.p.r. n. 33/87 menziona espressamente "la fabbrica che sia persona giuridica"» (pp. 39-40). Circa la questione della riconducibilità delle fabbricerie tra gli enti pubblici e se le stesse possano essere considerate enti ecclesiastici, analizzando gli interventi giurisprudenziali in argomento, l'A. segnala il divario tra la giurisprudenza degli anni quaranta, secondo cui la fabbricerie erano enti pubblici la cui controversie dovevano essere devolute ai giudici amministrativi (Consiglio di Stato, Sez. V, 14.10.1941), e quella degli anni ottanta, che ritenne le fabbricerie enti privati le cui controversie erano di competenza della magistratura ordinaria (Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 5485/1984), fino al recente parere del Consiglio di Stato che nel 2000 ha ritenuto «che le fabbricerie non possano qualificarsi come enti ecclesiastici e ha concluso nel senso che non si possa attribuire loro natura pubblicistica» (p. 41). In conclusione Mons. Rivella afferma che «si può ritenere oggi pacificamente acquisito ... il dato della qualificazione privatistica delle fabbricerie...» (p. 42). Da ultimo l'A., riprendendo il citato parere emesso dal Consiglio di Stato nel 2000, esamina la questione della qualificabilità delle fabbricerie quali ONLUS, afferma che «pare davvero riduttivo, e in ultima analisi non rispettoso della vera natura di questi enti, intenderli come meri organi di tutela, promozione e valorizzazione di beni di interesse storico-artistico, dimenticando che essi sono nati in funzione di chiese, alle cui spese per il culto e l'ufficiatura devono istituzionalmente provvedere» (p. 43).

L'intervento di Mons. Guido Marchetti, Delegato per i Beni Culturali dell'Arcidiocesi Ravenna-Cervia, sul tema dei Consigli per gli affari economici parrocchiali, analizza l'Istituto per le Opere di religione a Ravenna-Cervia. L'A. parte con una analisi delle disposizioni contenute nel codice di diritto ca-

nonico relativamente alle parrocchie, alla responsabilità amministrativa del parroco, agli obblighi dei fedeli (pp. 45-46) per giungere, nel paragrafo successivo, ad analizzare le norme che disciplinano il Consiglio per gli affari economici ed infine pubblicare un modello di statuto per i consigli di affari economici parrocchiali, redatto nello spirito dell'insegnamento del Concilio Vaticano II (pp. 47-51). Nell'ultimo paragrafo infine (pp. 52-53) Mons. Marchetti descrive storia, caratteri e funzioni dell'Opera di Religione della Diocesi di Ravenna.

Il quarto intervento, ad opera di S. E. Mons. Tommaso Girelli, Vescovo di Imola, tratta del ruolo ecclesiale delle fabbricerie, partendo dall'analisi dei beni culturali della Chiesa. L'A. infatti, sottolineando l'incidenza del patrimonio storico-artistico della Chiesa nel complesso dei beni culturali dell'umanità, afferma che la Chiesa non ha difficoltà a riconoscere l'importante ruolo degli organi dello Stato nella tutela, nella promozione e nella valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici e ciò in quanto la Chiesa stessa ha rispetto ad essi un doppio interesse; uno artistico-culturale, l'altro religioso. Di seguito S.E. Mons. Girelli affronta la questione dell'utilità sociale ed ecclesiale oggi rivestita dalle fabbricerie, sottolineando l'enorme interesse da sempre dimostrato da parte della Chiesa cattolica per la tutela del patrimonio culturale italiano ed evidenziando l'importanza che le fabbricerie possono tuttora rivestire nella tutela di detto patrimonio; quindi, conclude il suo intervento individuando «alcuni elementi oggettivi in cui si deve concretizzare la collaborazione tra Stato e Chiesa in relazione ai beni culturali» specificando che «solo se le fabbricerie, il loro regime giuridico e la loro amministrazione sapranno rinnovarsi in questo spirito, potranno godere di futuro» (p. 65).

L'intervento di S. Em.za Card. Francesco Marchiano, arciprete della Patriar-

cale Basilica Vaticana, è diretto all'esame delle caratteristiche della Fabbrica di San Pietro ed all'importantissima attività svolta dalla stessa, mentre quello del Direttore del Museo della Sanità e dell'Assistenza dell'Azienda USL di Bologna e del santuario di S. M. della Vita di Bologna, dott. Graziano Capannini affronta il tema del «*patrimonio ecclesiastico di proprietà delle aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna*» (pp. 73-80). L'A. parte dallo spiegare che le aziende sanitarie si sono trovate ad essere proprietarie di beni di interesse culturale attraverso più strade: l'accumulo da parte di confraternite laiche di donazioni pubbliche e private volte alla cura e all'accudimento di pellegrini e malati; la devoluzione da parte dello Stato italiano unitario delle proprietà confiscate alle confraternite e alle altre istituzioni religiose a favore degli ospedali; le donazioni effettuate dalla borghesia o da benefattori desiderosi di realizzare nuovi ospedali. Chiarito ciò l'A. elenca i beni di interesse ecclesiastico di proprietà delle Aziende sanitarie e ospedaliere, sottolineando l'importanza delle iniziative intraprese dalla regione in tale campo e conclude affermando che «*in una società che pare dedita soltanto al bisogno e alla ricerca di denaro... è una occasione questa anche per noi dirigenti delle Aziende sanitarie... di "riappropriarci" della Storia della sanità, del perché lo facciamo*» (p. 79).

L'intervento del Prof. Giovanni Cimbalo dell'Università di Bologna si apre con un paragrafo sull'importanza degli edifici di culto all'interno della comunità e con l'analisi delle norme statali che in argomento si sono susseguite nei secoli, per poi affrontare specificamente la disciplina riservata alle fabbricerie dal Concordato del 1929, dall'Accordo di Villa Madama ed infine dalla L. 222/1985. Nel quarto paragrafo l'A. analizza il ruolo delle fabbricerie alla luce delle modifiche al Titolo V della Costituzione e del Nuovo Codice dei beni culturali

del 2004, affermando che «*proprio il decentramento di poteri alle Regioni e l'adozione del codice dei beni culturali sembrano imporre oggi una rivalutazione dell'istituto delle fabbricerie in una duplice direzione: quella di ente che gestisce un patrimonio a carattere prevalentemente culturale e artistico; quella di un ente che assicura la corretta destinazione e gestione del finanziamento pubblico finalizzato ad erogare un servizio alle popolazioni*» (p. 95). Successivamente l'A. si dilunga sul tema del finanziamento dell'edilizia di culto per concludere il suo intervento sottolineando che, posto che lo Stato è costituzionalmente tenuto a finanziare la realizzazione degli edifici di culto, «*niente appare più adatto a chi scrive di una rivisitazione della fabbriceria...*» (p. 103).

Il Prof. José Ignacio Alonso Pérez analizza il ruolo sociale delle fabbricerie; esamina l'evoluzione del rapporto dello Stato con la Chiesa cattolica in relazione alla composizione dei consigli di amministrazione delle stesse e con riferimento ai loro compiti, evidenzia le loro caratteristiche e il ruolo che le stesse potrebbero assumere nello Stato contemporaneo: «*... accanto al fine di sovvenire alle spese di ufficiatura e di culto, si potrebbe incorporare la tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico e la promozione della cultura...*» (p. 127).

L'intervento del Prof. Bruno Scalini dell'Università di Bologna invece affronta il tema delle «*Fabbricerie e strumenti di tutela assicurativa*»: partendo dall'analisi del patrimonio storico e artistico in proprietà della Chiesa, l'A. affronta il tema della tutela assicurativa offerta a detto patrimonio prima e dopo il c.j. del 1983, analizzando le clausole delle polizze "Multirischi della Parrocchia", ed infine conclude sottolineando la necessità di interrogarsi sulla garanzie e le tutele che oggi lo Stato offre o non offre in relazione alla tutela assicurativa degli edifici di culto.

Il Viceprefetto di Firenze, dott. Giovanni Lattarulo, analizza un caso concreto, quello della fabbrica dell'Opera di Santa Croce a Firenze (pp. 141-150); dalla sua storia (fu edificata a partire dal 1294 sulle rovine di una chiesa francescana) al suo regime giuridico (qualificata come ente di natura privatistica dalla Corte di cassazione, dal 2000 si è adeguata alla normativa in tema di ONLUS iscrivendosi nel relativo registro), al suo assetto finanziario («l'Opera è attualmente in grado di autofinanziarsi ed è, quindi, in grado di disporre... di un elevato grado di autonomia») per concludere che «da una lettura attenta delle vicende della fabbrica dell'Opera di Santa Croce... si ricavano considerazioni in grado di dare una connotazione in termini di forte attualità e modernità all'Ente...».

L'intervento del Prof. Fabio Vecchi dell'Università di Bologna affronta l'analisi della disciplina delle fabbricerie nei testi concordatari. L'A. parte dall'esame dei concordati per concludere che «il regime concordatario dei tempi attuali sembra confermare il principio di libertà nell'amministrazione ecclesiastica del locale, nel rispetto delle leggi canoniche e dell'autonomia delle forme di controllo, pur nell'avvenuto mutamento di sensibilità del diritto verso le associazioni laicali a ciò deputate» (p. 166).

Da ultimo il dott. Pierfrancesco Pacini, Presidente dell'Associazione delle Fabbricerie d'Italia, sottolinea il significativo ruolo che tutt'oggi svolgono le fabbricerie e annuncia appunto la nascita, nel giugno del 2005, dell'Associazione delle Fabbricerie d'Italia il cui scopo è quello di «...attivare degli scambi di informazioni e di consulenza di carattere gestionale, ... di aiutare ciascuna fabbrica associata ad aprirsi al territorio locale...».

Come chiarito sul retro di copertina dell'opera in esame, l'intento della stessa e, prima ancora, della Giornata di studi da cui l'opera scaturisce, era quello di

sottoporre all'attenzione delle istituzioni, degli studiosi e dei giuristi una serie di interrogativi inerenti all'istituto delle fabbricerie al fine di valutare se questo «antico istituto giuridico utilizzato per gestire le chiese monumentali e di interesse storico-artistico mediante un consiglio di amministrazione formato da laici ed ecclesiastici» avesse ancora ragion di essere. Ebbene, dall'attenta lettura delle relazioni rese sembra che la risposta a tale quesito possa essere affermativa laddove quasi tutti i relatori, una volta accennato alla storia ed ai caratteri delle fabbricerie, ne hanno sottolineato le problematiche tentando non solo di risolverle ma anche di evidenziare le modalità attraverso cui «riscoprire» l'istituto e ammodernarlo così da adattarlo anche alle mutate esigenze del nostro Stato rappresentate dalle confessioni religiose che si vanno via via radicando nel nostro paese. Il testo in parola dunque rappresenta un utile strumento per chi intenda affrontare in generale lo studio delle fabbricerie, ma anche per chi voglia approfondire le tematiche relative all'edilizia di culto, al suo finanziamento ed alla gestione dello stesso nonché circa i sistemi di tutela dei beni culturali di interesse religioso.

Giuliana Schiano

G. Barberini, *L'ostpolitik della Santa Sede. Un dialogo lungo e faticoso*, Il Mulino Bologna 2007, pp. 419.

L'azione svolta dalla Santa Sede nei Paesi dell'Est europeo dagli anni sessanta al novanta del secolo scorso, senza dubbio, è stata molto incisiva e determinante, nelle prospettive pastorali della Chiesa cattolica e per le relazioni politiche; e ne dà sicura conferma la grande attenzione che le è stata riservata in ambito ecclesiale e negli studi sul «disgelo» delle relazioni interstatali tra Occidente e Oriente europei.

Si è trattato di un processo lungo e